

LA RIFORMA DELLA LEGGE SULLA CACCIA (CRONISTORIA)

Il Cacciatore Italiano, n. 7, 1946: 99-100.

Il sottotitolo farà comprendere subito al lettore che non intendo offrirgli una ennesima panacea di riforme che valgono a risolvere il problema della caccia, con modificazioni alla legge vigente, promulgata nel 1939. Si capisce che, essendo questa una legge approvata in regime dittatoriale, occorre che le disposizioni che non sono in armonia con un ordinamento democratico e liberale siano cambiate.

Il sottotitolo "cronistoria" potrebbe anche essere omissis, perché il titolo principale si riferisce ad un argomento all'ordine del giorno, nel nostro paese, dal 1860, ad oggi, la riforma della legge sulla caccia si discute nella stampa venatoria, nei congressi dei cacciatori, nelle assemblee politiche dal giorno in cui fu compiuta l'unità d'Italia. Non riportarmi a quell'epoca, prima di tutto per non occupare troppo spazio; in secondo luogo perché mi contento del cinquantennio in cui mi sono personalmente occupato dell'argomento, commemorando in tal modo le mie nozze d'oro colla "riforma della legge sulla caccia".

Ecco come andò la cosa. In Italia erano ancora in vigore le sette leggi degli antichi stati, alle quali andavano aggiunte alcune disposizioni della legge comunale e provinciale, che attribuiva ai Consigli Provinciali il mandato di formulare ogni anno il calendario venatorio, col risultato di avere allora sessantuno calendari venatori.

Legislatori e cacciatori chiedevano a gran voce l'unificazione della legge sulla caccia.

Si trovava davanti alla Camera dei Deputati un disegno di legge sulla caccia, presentato dall'On. Campans de Brichanteau che incontrava le generali simpatie degli interessati, salvo qualche lieve dettaglio che non sarebbe stato difficile cambiare. L'Avvocato Diomede De Simonis, uno degli uomini più apprezzati del Foro bolognese, che fu Presidente della Deputazione provinciale ed era anche appassionato cacciatore, discusse alla Società Agraria napoleonica di Bologna il disegno di legge Compans facendone gli elogi e criticando soltanto la molteplicità delle date di chiusura della caccia in primavera. Bisogna essere pratici, egli diceva, occorre un termine unico accettabile da tutti e questo sia il 30 aprile per ogni specie di selvaggina. L'Avv. De Simonis possedeva certi prati in Romagna, dove il passo dei crocchioni in aprile era piuttosto intenso ed egli non voleva rinunciare al grande divertimento di cacciarli.

Io ero laureato in Scienze Naturali, ignaro della vita, pieno di illusioni e di passione per l'ornitologia, neofita negli studi e mi azzardai a parlare brevemente contro la caccia in aprile. Il Presidente mi invitò a fare una lettura sull'argomento ed io la feci il 16 febbraio 1896 col titolo "Insetti, uccelli e piante in rapporto alla legge sulla caccia". Fu il mio primo debutto in pubblico, or sono cinquant'anni e venti giorni!

Colla chiusura della sessione parlamentare il progetto Compans cadde e dopo di essa caddero un progetto Lacava ed un progetto Rava, quest'ultimo già approvato dal Senato. Nel 1911 il Ministro per l'Agricoltura Raineri mi chiamò a collaborare con lui nella preparazione di un disegno di legge a scartamento ridotto che doveva limitarsi alla "protezione della selvaggina", anche per non urtare contro gravissimi scogli, come quello delle riserve. Un congresso di cacciatori riunitosi a Roma in quell'anno approvò lo schema Raineri ed altrettanto fece l'Unione Zoologica Italiana; cadde il Ministro Raineri e fu sostituito da Francesco Saverio Nitti, che promise di appoggiare il disegno di legge del predecessore ma, nel 1913, improvvisamente il Nitti nominò una successiva Commissione per lo studio e la preparazione di un disegno di legge unico ed integrale sulla caccia. Feci parte anch'io di quella Commissione e credo di esserne ormai uno dei pochi superstiti.

Il disegno di legge Nitti non fu mai presentato alla Camera; scoppiò la guerra 1915-18 e non si parlò più della legge sulla caccia fino a che, nel 1923, essa fu varata dal Ministro dell'Agricoltura De Capitani D'Arzago, dopo un rapido riesame dello schema Nitti. L'Italia ebbe dunque la tanto sospirata legge unica, ma nella sua applicazione, si trovò che le disposizioni tecniche riguardanti più precisamente la selvaggina e l'esercizio venatorio non potevano essere uniformi in tutto il Regno, perché le Alpi, il Nord, il Sud, la montagna, le isole, le valli, il litorale hanno esigenze speciali, proprie a ciascuno di questi ambienti. L'organizzazione venatoria volle allora le zone faunistiche che furono istituite colla legge del 1931 e, quando questa ebbe fatto qualche anno di prova, non le volle più e si giunse alla legge del 1939, che ora si chiede di modificare non soltanto nelle disposizioni delle quali ho fatto cenno in principio di questo articolo, ma nella sua struttura. Oggi, a quanto leggo sulle riviste, non v'è quasi articolo della legge che non si voglia vedere mutato.

Cinquant'anni di esperienza vissuta in mezzo ai cacciatori e ai legislatori della caccia mi hanno condotto ad alcune conclusioni. Ciascun cacciatore ha la tendenza a trovar leciti ed onesti i modi, i luoghi ed i tempi di caccia che gli sono possibili; illeciti e disonesti quelli che sono possibili agli altri e non a lui, anche se si praticano a mille chilometri di distanza, in luoghi che non ha mai visto e con metodi che egli non conosce ma che rispondono, magari, a tradizioni millenarie.

Tutti coloro che si sono occupati della legge sulla caccia sono stati giudicati dalla massa come incompetenti che non sanno le cose più semplici, note al più modesto cacciatore. Eppure io ho ascoltato ed ammirato nelle varie commissioni, l'apporto dato allo studio della legge sulla caccia dai più colti ed appassionati cacciatori come Niccolini, Perabò, Campedo, Vanni, Vicini, Cantoni, Scheibler, Savi e da tanti altri che erano, prima ed a parole, idolatrati dai cacciatori stessi. Hanno dato il loro apporto illustri ornitologi come l'Arrigoni degli Oddi, il Martorelli, il

principe Chigi, il Festa, il Duse; uccellatori come Luigi Ghidini e Carlo Bertuletti, né sono mancati i giuristi e gli uomini di finanza.

Insomma. io credo, in piena coscienza, che non vi sia più nulla da dire su qualsiasi argomento: tutte le ragioni pro e contro su ogni questione fondamentale e su ogni dettaglio sono state dette e si possono leggere nelle riviste che ne hanno trattato ampiamente, oltretutto nei resoconti di inchieste e discussioni.

Riservisti e antiriservisti, protezionisti e liberisti, piemontesi e romani, toscani e lombardi, veneti e sardi, hanno avuto agio di esporre tutte le loro ragioni in ampi ed animati contraddittori; il senno, la scienza e la pratica si sono profusi nello studio che ha condotto alla legge vigente sulla caccia, alla quale nuoce ora una certa deficienza nell'ordine della materia e l'inserzione di molte disposizioni che avrebbero carattere più di regolamento che di legge, cose tutte che si possono correggere in occasione di quel necessario ritocco per adeguamento politico, al quale ho fatto cenno in principio.

Ma poi, dato e non concesso che si volesse riformare tutta la materia, quali sarebbero le prevedibili conseguenze?

1. Preparata una nuova legge da una dozzina di persone nuove, risorgerebbe la canea degli eterni malcontenti per una ulteriore nuova riforma.
2. A che cosa serve la legge sulla caccia, quando essa non è osservata e non vi sono mezzi per farla osservare? Mi sono convinto che è tempo perso cercare di migliorare questo o quell'articolo tecnico, perché buono o cattivo che sia, nessuno lo osserva. Meglio una cattiva legge osservata che una buona non osservata.

Oggi il vero problema della caccia sta nell'organizzazione della vigilanza, nella educazione e nell'istruzione venatoria; prima di cambiare la legge bisogna trovare modo di costringere con mezzi energici i vecchi cacciatori a rispettarla; i giovani con mezzi adeguati ad educarsi ed istruirsi. Si prepari un congresso con partecipazione di pochi e buoni delegati di ciascun ente provinciale, si pongano all'ordine del giorno due o tre argomenti di primaria importanza, come associazione obbligatoria, finanziamento, vigilanza, scegliendo relatori di primo ordine; si discuta ampiamente e si formulino voti da trasmettere al Governo per la conversione in legge.

Dichiaro subito che per associazione obbligatoria non intendo un ente che limiti la libertà del cacciatore, ma semplicemente un ente al quale il cacciatore deve pagare una quota destinata alla vigilanza ed al ripopolamento e che tuteli gli interessi di tutti.

Trent'anni di rapporti coi Ministeri e non soltanto nel campo venatorio, mi hanno convinto della inattività di qualsiasi sforzo inteso ad ottenere che la Finanza provveda integralmente al finanziamento della caccia.

Dal 1923 ad oggi una sola grande esperienza è stata fatta ed è che la legge non ha a propria disposizione né mezzi né organi adeguati per essere applicata ed osservata.

Alessandro Ghigi